



ISTITUTO ITALIANO DI NAVIGAZIONE

Piazza SS Apostoli, 66 - 00187 Roma

Tel: 06-67481502

Email: segreteria@istunav.org, info@istunav.org



L'Istituto Italiano di Navigazione si propone di promuovere lo sviluppo delle scienze e delle tecniche della Navigazione e di diffondere la conoscenza, è Ente fondato nel 1959 con personalità giuridica riconosciuta dal D.P.R. 1073 del 15 ottobre 1964 ed è membro fondatore dell'Associazione Internazionale degli Istituti di Navigazione (I.A.I.N.) e del Gruppo Europeo degli Istituti di Navigazione (E.U.G.I.N. – European Group of Institutes of Navigation).

NOTA RELATIVA ALL'AUDIZIONE DAVANTI ALLA IX° COMMISSIONE TRASPORTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, RELATIVA AGLI ATTI N. 139, N. 140 E N. 148, DI MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2020 ALLE ORE 15.00.

L' Istituto Italiano di Navigazione, dopo un attento esame degli schemi dei Decreti Legislativi e delle relative relazioni, non può non rilevare che **non esistono, nel merito, criticità**, ma, anzi, apprezza lo sforzo di semplificare e snellire l'attuale quadro normativo, eliminando sovrapposizioni di obblighi, previsti nell'attuale contesto normativo, ed incoerenze tra strumenti legislativi correlati.

I provvedimenti esaminati mirano a razionalizzare ed a rendere la legislazione dell'Unione Europea più semplice e meno costosa, eliminando, al contempo, molta burocrazia ed apportando regole e principi uguali per tutti i Paesi Membri.

Comunque sul piano tecnico-scientifico, l'Istituto Italiano di Navigazione, che annovera tra i propri Soci esperti e personalità del settore Navigazione (marittima, aerea, terrestre e spaziale) e tra i Soci fondatori Confitarma, vuole richiamare l'attenzione di codesta Spett.le Commissione su due punti contraddittori, che, esaminando i tre schemi di Decreti Legislativi, sono emersi; e precisamente :

“Onda significativa”

Mentre all'art.1 lettera n) dell'Atto **140**, lì dove si apportano “Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45” la **definizione “onda significativa”** viene abrogata (*giustamente, in quanto normata*

dal successivo art.3 dello stesso Atto 140) nell' Atto 148 all'art.2 lettera l) viene inserita , con richiamo espresso all'art 1 del D. Lgs. 45/2000.
Si suggerisce di eliminare la lettera l) dall'art. 2 dell'atto 148.

"Società" e "Società di gestione"

Negli Atti della Camera n. 139, n. 140 e n. 148 si introduce un'accezione nuova del concetto giuridico di **"società" e di "società di gestione"**.

A prescindere dal rilievo (pur doveroso) che il nostro Diritto della Navigazione non contempla i predetti istituti, se si intende in questa sede recepirli, occorre evidenziare la necessità di darne una definizione univoca.

In realtà, l'Atto della Camera n. 148 definisce la "società" distinguendola dalla "società di gestione"; gli Atti della Camera nn. 140 e 139, invece, danno solo la definizione di "società di gestione", non solo articolandola a contrario rispetto a quanto operato nell'Atto della Camera n. 148, ma anche in maniera difforme tra loro.

In tal senso, da un lato, si evince che nel legiferare non è stato tenuto conto degli istituti tipici del nostro Diritto della Navigazione, dall'altro lato non vengono raccordate tra loro le nuove norme che si intendono sottoporre all'attenzione dell'organo legislativo.

Sarebbe opportuno, invece di tradurre letteralmente norme frutto di un diritto di common law (antitetico rispetto al diritto di civiltà law), individuare gli istituti di diritto interno ad esse assimilabili.

Si suggerisce che, invece della distinzione tra "società" e "società di gestione", ci si potrebbe riferire alla figura dell'armatore, distinguendo tra l'armatore a cui è applicabile il codice ISM e l'armatore a cui non è applicabile detto codice.

Una simile soluzione consentirebbe il sistematico raccordo della normativa sovranazionale con gli istituti di Diritto interno della Navigazione, scongiurando così inevitabili incertezze interpretative.